

ALLEGATO A

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

In relazione alle spese sostenute nell'anno la Fondazione concede contributi finanziari¹ in favore di persone inferme, portatrici di handicap, tossicodipendenti, colpite da gravi eventi dannosi e comunque in situazioni di grave disagio, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) dipendenti della Banca d'Italia;
- b) pensionati diretti e indiretti della Banca d'Italia;
- c) ex dipendenti della Banca d'Italia riconosciuti inabili a prestare ulteriore servizio senza aver maturato diritto a pensione;
- d) coniuge, convivente di fatto e, purché a carico, parenti e superstiti, entro il II grado, delle categorie sub a), sub b) e sub c).

Al coniuge è equiparata la persona con cui è stata contratta una unione civile. Per convivente di fatto si intende la persona che abbia instaurato con il dipendente o il pensionato un vincolo stabile ed esclusivo, con o senza prole, tale da realizzare una situazione familiare di fatto, a condizione che sia costituita una famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, perdurante da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda.

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella presentata e di assumere informazioni.

Documentazione da allegare

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

1. **certificazione medica originale** in data recente attestante la natura dell'infermità;
2. **valida e completa documentazione di spesa riguardante l'anno 2025** con l'indicazione dei rimborsi o contributi erogati o erogabili da parte di qualsiasi soggetto, ivi compresi Servizio Sanitario Nazionale, C.S.R., C.A.S.P.I.E., le imprese di assicurazione, enti locali, ecc. La documentazione di spesa dovrà essere prodotta in originale (restituibile a richiesta) ovvero in fotocopia autenticata nei modi consueti (che comprendono le autentiche dei Direttori delle Filiali o dei Capi dei Servizi di appartenenza); si tratta, in particolare di:
 - scontrini fiscali della farmacia e fatture mediche o diagnostiche riferite alle patologie dichiarate nella certificazione medica;
 - buste paga o Certificazione Unica e ricevute di pagamento dei contributi per gli assistenti domiciliari alla persona;

¹ I contributi sono assoggettati a tassazione ai sensi del d.l. 93/2008 (convertito con modificazioni dalla l. 126/2008). Ai sensi della lett. f-ter) dell'art. 51, 2° comma del TUIR (legge di stabilità 2016) sono esenti da imposizione fiscale le somme erogate a dipendenti e pensionati per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari ultrasessantacinquenni o non autosufficienti (rientrano in questa fattispecie le spese per badanti e i relativi oneri contributivi versati all'INPS nonché le rette per il soggiorno in strutture di lungodegenza; sono invece escluse le spese per medicinali, accertamenti diagnostici, ecc.).

- fatture relative all'intero periodo di permanenza in case di cura o di riposo.
3. **dichiarazione sostitutiva unica** e relativo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato dall'INPS. L'indicatore viene rilasciato dall'INPS al ricevimento della dichiarazione sostitutiva, che può essere presentata anche a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

Oltre alla cennata documentazione, coloro che chiedono un contributo per familiari ultrasessantacinquenni o non autosufficienti - ove intendano usufruire della prevista esenzione fiscale - dovranno allegare alla domanda:

- **copia autenticata di un valido documento di identità** (per i familiari ultrasessantacinquenni)
- oppure:
- **certificazione medica originale** in data recente attestante la non autosufficienza.

ATTENZIONE: beneficiano dell'esenzione fiscale solo le somme erogate per la fruizione dei "servizi di assistenza" in senso stretto: rientrano in questa fattispecie le spese per badanti e i relativi oneri contributivi versati all'INPS nonché le rette per il soggiorno in strutture di lungodegenza; sono invece escluse le spese per medicinali, accertamenti diagnostici, ecc.

Tipologie di interventi assistenziali (art. 3 del Regolamento)

- a) contributi in favore di persone non autosufficienti ricoverate in case di riposo o di lungodegenza;
- b) contributi per terapie a fronte di gravi infermità;
- c) contributi per l'assistenza domiciliare in favore di persone affette da gravi inabilità o handicap, inclusa l'assistenza continuativa resa necessaria dalla perdita dell'autosufficienza, intesa come capacità di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (c.d. "Long Term Care");
- d) contributi per spese inerenti al recupero di tossicodipendenti o alcolisti;
- e) contributi per danni rivenienti da calamità naturali o da altri eventi di particolare gravità.

Presentazione delle domande

Le domande vanno inviate: 1) alla Fondazione di Assistenza e Solidarietà - Ente Filantropico del Terzo Settore presso la Banca d'Italia, Via Nazionale 91 - 00184 Roma, via posta ovvero tramite i Servizi dell'Amministrazione Centrale o le Filiali; 2) oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata fondazionefas@actalispec.it.

E' possibile rivolgersi alla Fondazione attraverso i numeri telefonici 06-47922699/4326/6188, ovvero inviando una mail a fondazionefas@actalispec.it.

Le domande dovranno essere inviate alla Fondazione entro il 30 giugno 2026, utilizzando il modulo allegato "B".